

412.106.16

**Regolamento del Consiglio dello IUFFP
concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario
federale per la formazione professionale
(Regolamento degli emolumenti IUFFP)**

del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre 2006)

Approvato dal Consiglio federale l'8 novembre 2006

*Il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale
(Consiglio dello IUFFP),*

visto l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005¹,
emana il seguente regolamento:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) percepisce emolumenti per le sue offerte di formazione e i servizi.

² Non rientrano sotto il presente regolamento le attività secondarie commerciali di cui all'articolo 5 dell'ordinanza IUFFP.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 3 Cicli di studio

¹ Ogni semestre vengono percepiti emolumenti per cicli di studio di diploma e cicli di studio di master.

² Gli emolumenti sono stabiliti in funzione dei punti ECTS. Per ogni punto ECTS viene percepito un emolumento di 20 franchi.

³ In caso di ripetizione, l'emolumento per ogni punto ECTS del ciclo di studio dev'essere nuovamente pagato.

⁴ L'emolumento per l'iscrizione ai cicli di studio ammonta a 100 franchi.

⁵ Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro gli emolumenti.

RU 2006 5697

¹ RS 412.106.1

² RS 172.041.1

Art. 4 Perfezionamenti e altre offerte di formazione

¹ Per le offerte di perfezionamento e le altre offerte di formazione rivolte ai responsabili della formazione professionale vengono percepiti emolumenti da 25 a 250 franchi per mezza giornata di formazione. L'emolumento è proporzionale alle spese derivanti. Possono inoltre essere addebitate spese accessorie.

² Per le offerte di perfezionamento proposte dai partner della formazione professionale e per le altre offerte di formazione importanti per il controllo e la gestione della formazione professionale oppure che vengono assolte in vista dell'esercizio di un'attività di pubblico interesse, non vengono percepiti emolumenti. Segnatamente si tratta di:

- a. offerte per la formazione di periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 della L del 13 dic. 2002³ sulla formazione professionale; LFPr);
- b. perfezionamenti per l'attuazione di riforme della formazione professionale di base (capitoli 2 e 3 LFPr).

³ Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro il quadro generale degli emolumenti.

Art. 5 Servizi

¹ Gli emolumenti per servizi vengono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

² A dipendenza delle conoscenze specifiche del personale competente, la tariffa oraria varia da 90 a 200 franchi.

³ Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro la tariffa oraria.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Gli emolumenti per le offerte di formazione vengono riscossi a partire dal semestre invernale 2007/2008.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

³ RS 412.10